



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 4838/7C/P.A.

Avellino, 04/05/2018

@ Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari  
dei Comuni della Provincia

**LORO SEDI**

e, p.c. @ Questore di Avellino

“ @ Comandante Prov.le CC. di Avellino

“ @ Comandante Prov.le VV.F. di Avellino

**OGGETTO:** Accensione falò. Articolo 57 T.U.L.P.S.

Anche in questa provincia in occasione di particolari ricorrenze o in relazione a festività locali è radicata la tradizione dell'accensione di falò augurali facenti parte di un rituale di purificazione e di consacrazione.

Tale attività rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. a norma del quale “senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.

Quindi per poter accendere un falò occorre ottenere una licenza rilasciata dal Questore nel Comune capoluogo, dal Dirigente del Commissariato di P.S. ovvero dal Sindaco nei Comuni privi di Commissariato.

Qualora l'accensione sia associata a manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli per il pubblico occorre acquisire preventivamente anche il parere della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ai fini della sussistenza delle condizioni oggettive di fattibilità dell'evento, si raccomanda, in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 57, nell'ottica della tutela della sicurezza pubblica e privata, quando la competenza è del sindaco di impartire le prescrizioni, che a titolo meramente indicativo si elencano di seguito e che potranno essere implementate anche sulla scorta delle prescrizioni della competente CLPS quando sia prescritto il parere di agibilità.

a.iann./V.T.



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

1. Le aree accessibili al pubblico devono delimitarsi con idonee transenne e porsi a distanza, rispetto al perimetro dell'area scelta per l'accensione del falò, commisurata all'altezza massima prevista per la catasta di legna, di cui al successivo punto 4. . Tale distanza non deve in ogni caso essere inferiore a 10 m;
2. L'area interessata non deve essere attraversata da linee elettriche aeree;
3. La legna da bruciare deve essere priva di trattamenti quali colle, vernici, plastica, gomma, ecc.
4. Deve sempre essere indicata, nella richiesta, l'altezza massima della catasta di legna. Tale altezza non deve consentire lo sviluppo di fiamme alte per evitare la possibile ricaduta di scorie incandescenti su persone e abitazioni;
5. Per non danneggiare l'asfalto stradale o altra pavimentazione deve essere posto come isolante sabbia o materiale adeguato;
6. Deve essere prevista la presenza di un servizio di addetti antincendio, di vigilanza e di pronto intervento in caso di necessità;
7. Deve essere previsto un servizio di vigilanza sanitaria;
8. Per l'accensione del falò non devono essere utilizzati gas o liquidi infiammabili o combustibili;
9. Gli spettatori devono essere tenuti dietro le transenne e le vie di esodo devono essere libere da ingombri o da qualsiasi cosa;
10. In caso di condizioni di meteo avverse (esempio per forte vento) la manifestazione deve essere non avviata o sospesa;
11. A manifestazione conclusa deve essere effettuato un completo spegnimento dei focolai e la bonifica del sito.

Nel confidare sul puntuale rispetto delle prescrizioni sopraelencate, si rammenta che l'accensione di un falò senza licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 57 del T.U.L.P.S. configura un reato contravvenzionale punito dall'articolo 703 del codice penale.

IL PREFETTO  
(Trone)

